

## REPUBBLICA ITALIANA

*Regione Siciliana**Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro*Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento,  
dei Servizi e delle Attività formative**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";
- VISTO** il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO** il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
- VISTO** il D.P. Reg. n. 5128 del 12 novembre 2020 che ha conferito all'ing. Gaetano Sciacca l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative;
- RITENUTO** di dover assicurare la tutela del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nei settori di competenza del Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, nonché di attivare ogni iniziativa utile che contribuisca ad assicurare lo svolgimento corretto e regolare delle attività istituzionali del medesimo Dipartimento regionale;
- RITENUTO** altresì di fondamentale importanza e priorità di assicurare al Dipartimento regionale ai principi di matrice costituzionale dell'efficienza, efficacia ed economicità;
- RITENUTO** necessario, utile disciplinare ed affrontare le pratiche istituzionali che possano aiutare a contrastare le criticità riducendole nelle scelte di pubblica utilità;
- RITENUTO** che nel contesto odierno esistono portatori positivi di interessi sociali che legittimamente possono assumere un ruolo propositivo e collaborativo nel perseguimento degli interessi pubblici sin dalla fase di formazione della volontà della Pubblica Amministrazione e che è necessario responsabilizzare tutti gli attori sociali in modo tale che le informazioni da parte dei soggetti pubblici siano acquisite attraverso il confronto con i soggetti diversi che possono meglio contribuire anche a meglio realizzare l'interesse pubblico;

**DECRETA****Art. 1****Istituzione del Registro Pubblico dei Portatori di Interesse - Finalità**

1. E' istituito il Registro Pubblico dei Portatori di Interesse al fine di garantire la trasparenza dell'attività politica e amministrativa, nel rispetto del pluralismo economico, sociale e culturale, disciplinare, l'attività di rappresentanza di interessi nei confronti del Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, presso tutte le sue sedi (centrale e periferiche), uniformandosi ai principi di pubblicità e di trasparenza, correttezza istituzionale. Il Registro Pubblico dei Portatori di Interesse costituisce positivo strumento di partecipazione democratica concorrendo alla

formazione dei processi decisionali amministrativi pubblici fornendo una più ampia base informativa.

## **Art. 2**

### **Gestione del Registro Pubblico dei Portatori di Interesse – Modalità attuative**

1. L'URP (con personale assegnato dedicato esclusivamente) del Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative o dei nove CPI sovrintende alla tenuta del Registro dei Portatori di Interesse istituito con questo D.D.G. .
2. Il D.D.G. sarà pubblicato nella pagina dedicata del sito internet del Dipartimento regionale, al suo aggiornamento, alle procedure di iscrizione, e più in generale ad ogni attività finalizzata alla corretta tenuta del medesimo Registro.
3. Sono tenuti all'iscrizione nel Registro, ove intendano svolgere l'attività di rappresentanza le Organizzazioni Sindacali e Datoriali, le Imprese e i gruppi di Imprese (ditte individuali o società di capitali), le Organizzazioni non Governative, i soggetti specializzati nella rappresentanza professionale di interessi di terzi, le Associazioni di categoria o di interessi diffusi, le Associazioni di consumatori, ogni altro soggetto che intenda svolgere per sé o per conto terzi, attività di rappresentanza di interessi particolari.
4. Sono esentati dall'iscrizione nel Registro gli Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, le Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma secondo, Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ss.mm.ii, le Autorità di regolazione e garanzia istituite dalla legge, comunque denominate, le Organizzazioni internazionali e sovranazionali, gli Agenti diplomatici e i Funzionari consolari, i Partiti, e i Movimenti politici e le Confessioni religiose.

## **Art. 3**

### **Requisiti e modalità di iscrizione**

1. Chiunque volesse accedere per incontrare i Dirigenti dei Servizi del Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, dei CPI e ITL deve inoltrare per via informatica la richiesta di iscrizione e/o successive richieste di variazione delle informazioni inserite nel Registro di cui al precedente articolo 1, al seguente indirizzo di posta elettronica dell'U.R.P. **portatoriinteresse.lavoro@regione.sicilia.it** , utilizzando i modelli, allegati al presente regolamento sub Lettera A, compilati in ogni sua parte, debitamente sottoscritti e correlati dei documenti allegati ivi specificati.
2. La richiesta di iscrizione dovrà contenere:
  - a) la descrizione dell'attività di rappresentanza di interessi che il richiedente intende svolgere e l'indicazione, anche sintetica, del soggetto che intende incontrare;
  - b) per le persone fisiche i dati anagrafici, il domicilio, l'autocertificazione del possesso dei seguenti requisiti: aver compiuto la maggiore età, non aver subito negli ultimi dieci anni condanne definitive per reati contro la Pubblica Amministrazione o la fede pubblica o il patrimonio, godere dei diritti civili e politici, non essere stato interdetto dai pubblici uffici;
  - c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: denominazione, sede, dati anagrafici delle persone che hanno la rappresentanza legale e di quelle che in maniera stabile e costante svolgono attività di rappresentanza di interessi, con l'indicazione del rapporto contrattuale che le lega al rappresentato, nonché l'autocertificazione del possesso dei seguenti requisiti: aver compiuto la maggiore età, non aver subito negli ultimi dieci anni condanne definitive per reati contro la Pubblica Amministrazione o la fede pubblica o il patrimonio, godere dei diritti civili e politici, non essere stato interdetto dai pubblici uffici;
  - d) il consenso al trattamento dei dati ed alla pubblicazione dei medesimi, nel rispetto della normativa vigente in materia;
  - e) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione delle informazioni fornite all'atto della domanda di iscrizione;
  - f) l'accettazione delle disposizioni contenute nel presente D.D.G. e l'impegno a rispettarne il contenuto.
3. L'URP del Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, dei nove Servizi CPI, dei nove ITL dovranno sovrintendere alla verifica e completezza della documentazione trasmessa ai fini dell'iscrizione nel Registro ed alla sussistenza dei necessari requisiti, provvedendo al contempo a richiedere agli istanti l'integrazione della documentazione trasmessa ai fini del completamento della procedura di iscrizione.
4. L'URP è tenuto a raccogliere le richieste di incontro, fissandone gli appuntamenti.
5. Il Dirigente Generale del Dipartimento regionale e i Dirigenti Responsabili dei Servizi e parimenti i Dirigenti Responsabili dei nove CPI e dei nove ITL sono tenuti a comunicare all'URP i giorni e le ore di ricevimento, per tutto l'anno (2 giorni).

6. Il Registro è pubblicato nella pagina internet del Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, e verrà aggiornato in occasione di nuove iscrizioni e/o cancellazioni o integrazioni.

7. Gli iscritti al Registro confermano entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione mediante autocertificazione di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 da trasmettere tramite posta elettronica all'indirizzo dell'URP nella email dedicata per la struttura interessata, utilizzando il modello allegato sub Lettera A al presente decreto. Tale adempimento non è richiesto alle Organizzazioni Sindacali e Datoriali sottoscrittici di contratti collettivi di lavoro, per le quali, permanendo i requisiti, l'iscrizione al Registro dura per l'intera legislatura.

#### **Art. 4**

#### **Modalità di ingresso presso tutte le sedi del Dipartimento regionale (centrale e periferiche)**

1. Ai fini dell'accesso presso tutte le sedi del Dipartimento regionale (centrale e periferiche), Servizi Centri per l'impiego, ITL, i soggetti iscritti al Registro Pubblico dei Portatori di Interesse e i relativi rappresentanti sono tenuti a rispettare le procedure, incluse quelle identificative, in atto vigenti presso il medesimo Dipartimento regionale.

#### **Art. 5**

#### **Sanzioni**

1. L'URP del Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, dei nove CPI e dei nove ITL svolgono periodicamente a campione del 10%, con le modalità ritenute idonee allo scopo, le necessarie verifiche volte ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti iscritti al Registro, attraverso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la richiesta presso le competenti Autorità del certificato del casellario giudiziale generale penale e/o dei carichi pendenti penali, dell'iscrizione presso la competente Camera di commercio del certificato di iscrizione.

2. Ove l'URP del Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative o dei nove CPI o dei nove ITL accerti il rilascio di dichiarazioni non veritiere, è disposta la cancellazione dal Registro e/o la non iscrizione al medesimo, nonché la trasmissione degli atti alla competente Autorità Giudiziaria.

3. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 5 dell'art. 3 nei termini ivi previsti, l'URP del Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative o dei nove CPI o dei nove ITL, decorsi 30 giorni dal sollecito dell'invio della documentazione, procederà alla cancellazione dell'iscritto dal Registro.

#### **Art. 6**

#### **Pubblicazione del D.D.G.**

1. Il presente D.D.G. è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative ed è vigente per tutte le sedi (centrale e periferiche).

#### **Lettera A – Allegati**

1. Costituiscono parte integrante del presente regolamento i seguenti documenti:

- Format 1 : Richiesta di iscrizione al Registro dei Portatori di Interesse, Persone Fisiche;
- Format 2 : Richiesta di iscrizione al Registro dei Portatori di Interesse, Persone Giuridiche;
- Format 3 : Aggiornamento dati.

**Il Dirigente Generale  
(Ing. Gaetano Sciacca)**